



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO **AREA DI VIGILANZA**

N°284 del 26/11/2021 registro generale

N.42 del Servizio

Oggetto:

**PREDISPOSIZIONE PIANO DELLA SICUREZZA DELLE
MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL CENTRO STORICO -
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A),
DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I.**

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di novembre nel proprio ufficio.

Determina N°284 del 26/11/2021

Oggetto: PREDISPOSIZIONE PIANO DELLA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A), DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (dott. Marco MASSAVELLI)

Premesso che:

- con le Direttive, a firma rispettivamente del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (Circolare della Prefettura di Torino datata 19/06/2017 prot. n. 1534/2017), successiva Direttiva a firma del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19/06/2017 e successivamente la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001 del 28/07/2017 a firma Capo di Gabinetto Morcone, sono state impartite indicazioni volte ad assicurare una previsione massima di sicurezza, sia in termini di *security* (le misure di sicurezza contro criminalità e terrorismo) che di *safety* (le misure e i dispositivi finalizzati a prevenire il rischio), allo svolgimento di pubbliche manifestazioni, anche in relazione al pericolo derivante dalla minaccia terroristica;
- le predette indicazioni hanno fatto seguito agli incidenti verificatisi a Torino in occasione della proiezione in Piazza San Carlo della finale di *Champions League*, pertanto, ogni manifestazione, già a partire dalla Circolare Gabrielli del 7 giugno 2017, ha dovuto conformarsi alle nuove disposizioni e di seguito anche alle successive direttive subentrate;
- dette Circolari, oltre ad impartire indicazioni di carattere operativo, hanno fatto emergere l'esigenza di affrontare il tema della “gestione” delle manifestazioni, in un'ottica di sicurezza integrata, in cui assumono identico rilievo tanto i profili della *security* quanto quelli della *safety*, prevedendo una partecipazione congiunta dei vari soggetti interessati (Amministrazioni, Forze dell'Ordine, Associazioni ecc...), ciascuno per la propria competenza, al fine di ridurre al minimo i potenziali rischi per i cittadini, attraverso una adeguata pianificazione e prevenzione;

Vista la Direttiva del Ministro dell'Interno – Gabinetto del Ministro n. 11001/1/110 (10) datata 18 luglio 2018, relativa ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, unitamente alle "Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità";

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale promuove numerose manifestazioni sul territorio che richiedono il coinvolgimento di diversi uffici comunali e soggetti esterni che necessitano in tali occasioni di essere gestiti in funzione di adeguati piani di sicurezza da predisporre per ogni manifestazione;
- si constata l'impossibilità di conciliare lo svolgimento dell'incarico di redazione dei piani di sicurezza all'interno dell'Ente con i compiti istituzionali non delegabili, unita alla complessità tecnica rispetto alle professionalità presenti nell'Ente;
- il D. Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di far espletare le prestazioni relative alla progettazione e alla direzione lavori a liberi professionisti singoli o associati, in caso di carenza, in organico, di personale tecnico, di conclamata difficoltà da parte dello stesso nel rispetto dei tempi di programmazione dei lavori per lo svolgimento delle funzioni di

- istituto, oppure in presenza di lavori di speciale e particolare complessità, di rilevanza architettonica e/o ambientale o ancora in caso di impossibilità a predisporre progetti integrali che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze;
- risulta necessario individuare il professionista cui affidare l'incarico per la predisposizione dei Piani di Sicurezza delle manifestazioni ed eventi che si organizzano sul territorio comunale, con particolare riguardo al Centro Storico, in funzione delle Direttive Nazionali impartite dal Ministero dell'Interno;

Vista l'offerta Prot. Pol. Mun. n. 517 del 25 novembre 2021 pervenuta da parte dello Studio Progettazioni Antincendio Per. Ind. Renato BRUNO, con sede a Mompantero in Frazione Pietrastretta 2 – P. IVA 05909860016, che per lo svolgimento dell'incarico di redazione dei piani della sicurezza, in occasione delle manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale nel Centro Storico (Piazza De Bartolomei, Via Palazzo di Città, Piazzetta Rana, Via Martiri della Libertà, Piazza San Giusto), richiede un compenso pari a € 900,00 oltre oneri previdenziali (5%) pari a € 45,00 per un importo complessivo di € 945,00 (I.VA. esente a norma dell'art. 1, cc. 54-89, legge n. 190/2014);

Richiamato l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 31, c. 8, “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a)”;
- l'art. 36 c. 2, “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”;
- l'art. 37 c. 1, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali committenza e dai soggetti aggregatori, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Viste le procedure semplificate di cui all'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

Viste le linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

Rilevato che l’art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Legge di Bilancio 2019) prevede l’innalzamento della soglia di obbligo di ricorso al MEPA da € 1.000,00 a € 5.000,00, modificando l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e stabilendo quindi che “le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (...)”;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato dell’11 aprile 2019;

Considerato che la fornitura in oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e quindi acquisibile mediante affidamento diretto;

Acquisito on line, per la Ditta individuata, il certificato di regolarità contributiva (DURC), con esito regolare;

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ZE4341E525;

Ritenuto che la fornitura risulti pienamente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione e che l’importo proposto sia congruo rispetto alla qualità e caratteristiche offerte;

Dato atto che la presente determinazione contiene gli elementi richiesti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 in modo semplificato;

Dato atto altresì che la presente determinazione rientra tra le competenze del Responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 92 del D. Lgs. n. 267/00;

Ritenuto di procedere con l'affidamento dell'incarico;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2021/2022/2023;
- di Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2022-2023;
- di Consiglio Comunale n. 08 del 28/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto Finanziario per l’anno 2021;
- di Giunta Comunale n. 52 del 21/05/2021 è stato approvato il PEG relativo agli anni 2021-2023;

Visti:

- ✓ il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- ✓ il D. Lgs. del 18 giugno 2016 n. 50;
- ✓ il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., allo Studio Progettazioni Antincendio Per. Ind. Renato BRUNO, con sede a Mompantero in Frazione Pietrastretta 2 – P. IVA 05909860016, l'incarico professionale per la predisposizione dei Piani di Sicurezza delle manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale nel Centro Storico, per un importo pari a € 900,00 oltre oneri previdenziali (5%) pari a € 45,00 e quindi per un importo complessivo di € 945,00 (I.VA. esente a norma dell'art. 1, cc. 54-89, legge n. 190/2014).
3. Di impegnare e liquidare, a ricevimento fattura, la spesa complessiva di € 945,00, comprensiva dei contributi previdenziali, I.V.A. esente, a norma dell'art. 1, cc. 54-89, legge n. 190/2014, sul Bilancio di previsione 2021, come segue:

Importo	Missione	Progr.	Titolo	Macroagr.	Capitolo	Rif. Bilancio
€ 945,00	07	01	1	103	2670/10/1	2021

4. Di precisare che:
 - il professionista, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136;
 - tutte le transazioni relative al presente impegno spesa devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa. L'inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
 - il professionista si impegna ed obbliga a comunicare, contestualmente alla presentazione della prima fatturazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, contestualmente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso”;
 - ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, si procederà a risoluzione ovvero a decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al citato DPR 62/2013 che si intendono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni e servizi in favore della P.A.
5. Di dare atto che in relazione alla presente procedura è stato rilasciato dall'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZE4341E525; Unico IPA: HGDQL7

6. Di certificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
7. Di dare atto altresì che alla liquidazione della spesa si provvederà dietro presentazione di regolare fattura elettronica e DURC regolare.
8. Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo Pretorio online, sul profilo internet del Comune di Susa, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

MARCO MASSAVELLI